UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di
Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno
Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo
C.F. – P. IVA: 03241670987
Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886
e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it
PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 104 **Edolo, lì 05/11/2026**

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DELL'AREA DI SOSTA DI VIA G. SORA NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Considerato che il Comune di Edolo, ha espresso la necessità di individuare un'area all'interno del centro abitato, da destinare temporaneamente a deposito di sale e ghiaia, necessarie per il trattamento della sede stradale;
Individuata come area idonea a tale scopo, una porzione dell'area di sosta di Via G. Sora limitrofa a Viale Caduti sul Lavoro;
Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)
DALLE ORE 07:00 DI LUNEDI' 09/11/2026, FINO A CESSATA ESIGENZA,
L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DELL'AREA DI SOSTA DI VIA G. SORA LIMITROFA A VIALE CADUTI DEL LAVORO
(come da planimetria allegata)

DISPONE

- di delimitare in modo idoneo l'area interessata dall'occupazione di sabbia e ghiaia;
- che siano esclusi dal divieto i mezzi d'opera interessati nelle operazioni di carico scarico.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e **dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento
(Agt. Piazzani Milena)

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
EDOLO (BS)

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

PLANIMETRIA



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.